

# **REGOLAMENTO D'ATENEIO IN MATERIA DI SCUOLE E DI CORSI DI DOTTORATO.**

*(emanato con D.R. n.1275 del 18-6-2008)*

## **Titolo I - Norme generali**

### **Art. 1 Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento delle Scuole di dottorato di ricerca di seguito denominate Scuole e dei corsi di dottorato di ricerca ad esse afferenti, di seguito denominati Corsi.

### **Art. 2 Finalità delle Scuole e dei Corsi**

1. Le Scuole hanno lo scopo di potenziare e raccordare sul piano organizzativo i Corsi affini, anche al fine di favorire collaborazioni con realtà esterne, nazionali ed internazionali.
2. I Corsi hanno la finalità di fornire agli iscritti, mediante attività di formazione alla ricerca, che possono comprendere anche limitate attività didattiche, competenze utili per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca o professionali di alta qualificazione.

### **Art. 3 Finanziamenti**

1. Ogni anno il Senato Accademico approva il piano di attribuzione delle borse di studio, ivi comprese quelle residue, alle Scuole.  
Le borse di studio possono essere finanziate con:
  - a) fondi ministeriali;
  - b) fondi dell'ateneo e/o degli atenei consorziati, con i quali siano stati stipulati appositi accordi;
  - c) fondi delle strutture proponenti e/o concorrenti;
  - d) fondi acquisiti anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e/o privati. In questa ipotesi il soggetto finanziatore può indicare il tema della ricerca da sviluppare, che, valutato positivamente dal Collegio dei docenti interessato, dovrà essere accettato dal dottorando fruitore della borsa.
2. Le risorse finanziarie, comprese quelle necessarie per il funzionamento dei Corsi, sono assegnate alle Scuole.

### **Art. 4 Valutazione**

1. Ogni anno il Nucleo di valutazione redige, tramite apposite rilevazioni, una relazione sull'efficienza ed il corretto funzionamento delle Scuole e dei Corsi, valutando la permanenza dei requisiti d'idoneità e la rispondenza agli obiettivi formativi, nonché la funzionalità rispetto al livello di formazione dei dottorandi ed alle loro possibilità di sbocco professionale.
2. La relazione del Nucleo, accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico, è inviata dal Rettore al competente Ministero ai sensi della normativa vigente.

## **Titolo II - Istituzione, rinnovo ed organi dei Corsi**

## **Art. 5 Istituzione dei Corsi**

1. I Corsi sono istituiti dall'Università, anche mediante consorzi con altre Università o con convenzioni istitutive con soggetti pubblici e privati.
2. Le proposte di istituzione dei corsi, relative all'anno accademico successivo, devono essere presentate entro il 31 dicembre di ogni anno dai Consigli di Dipartimento e/o dai Centri di ricerca interessati. Le suddette proposte sono sottoposte al parere del Nucleo di valutazione in ordine ai requisiti di idoneità entro il 15 febbraio. Successivamente devono essere approvate dalla Scuola interessata e dal Senato Accademico, che verificano la coerenza del Corso con gli obiettivi formativi e la disponibilità delle risorse umane, nonché dal Consiglio di Amministrazione per la verifica delle necessarie risorse finanziarie.
3. I Corsi di dottorato sono istituiti con decreto rettorale.

## **Art. 6 Rinnovo dei Corsi**

1. Le proposte di rinnovo di corsi già istituiti, relative all'anno accademico successivo, devono essere presentate entro il 31 dicembre di ogni anno dai Consigli delle Scuole interessate. Esse sono sottoposte al parere del Nucleo di valutazione di cui all'art.4 del presente Regolamento entro il 15 febbraio.
2. In caso di parere negativo del Nucleo di Valutazione il rinnovo è possibile solo con l'approvazione del Senato Accademico.
3. Il Consiglio di Amministrazione può in ogni caso sollevare rilievi, sui quali delibera il Senato Accademico.
4. I Corsi di dottorato sono rinnovati con decreto rettorale.

## **Art. 7 Adesione dell'Università di Perugia a Corsi con sede amministrativa presso altro Ateneo**

1. L'Università può partecipare, quale sede consorziata, a Corsi istituiti da altri atenei.
2. La proposta di adesione è formulata dalla Scuola interessata o dal Consiglio di dipartimento interessato.

## **Art. 8 Proposta d'istituzione**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 33 del presente Regolamento per i dottorati internazionali, la proposta d'istituzione deve indicare:
  - a) la denominazione del Corso, l'area o le aree scientifiche di riferimento, gli obiettivi formativi, nonché le relative tematiche di ricerca;
  - b) la durata del corso, che non può comunque essere inferiore a tre anni né superiore a quattro anni;
  - c) il numero minimo di posti, che non può essere inferiore a tre ;
  - d) il numero minimo di borse di studio, che non può essere inferiore alla metà del numero dei dottorandi;
  - e) l'eventuale aumento di posti assegnati a seguito di finanziamenti esterni;
  - f) eventuali forme di collaborazioni con Corsi affini, anche con sede esterna;
  - g) eventuali periodi di formazione in strutture esterne, nazionali o estere, che consenta l'acquisizione di esperienze scientifiche o lavorative particolarmente significative;
  - h) l'eventuale monte ore massimo da dedicare, nel progetto formativo, ad attività didattiche, che i dottorandi possono svolgere nell'Ateneo o in strutture esterne;
  - i) le strutture utilizzabili;
  - l) l'eventuale partecipazione di altre Università o di diversi soggetti pubblici o privati, che deve essere regolata mediante convenzione, nella quale si stabilisce

l'impegno organizzativo e didattico a carico dei vari soggetti ed eventuali modalità di ripartizione degli oneri finanziari;

m) la composizione del collegio dei docenti con l'indicazione del coordinatore.

### **Art. 9 Requisiti d'idoneità**

1. Sono requisiti d'idoneità dei Corsi:

a) la presenza nel Collegio dei docenti di almeno dieci professori e ricercatori delle aree scientifiche di riferimento del Corso, con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio in una delle dette aree;

b) la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il Corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;

c) la presenza di un coordinatore responsabile dell'organizzazione del Corso;

d) la possibilità di collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;

e) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati;

f) l'attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo, alla rispondenza del Corso agli obiettivi formativi di cui alla normativa nazionale vigente, anche in relazione agli sbocchi professionali, al livello di formazione dei dottorandi.

### **Art. 10 Obiettivi formativi e programmi**

1. Ogni Corso stabilisce i propri obiettivi formativi ed i programmi per realizzarli in base alle linee-guida fissate dalla Scuola di afferenza.

2. Nel caso di convenzioni con imprese private, il programma di studi può essere concordato in ordine alla concessione di agevolazioni di cui alla normativa vigente.

### **Art. 11 Organi dei Corsi**

1. Gli Organi dei Corsi sono stabiliti nel Regolamento della Scuola di afferenza.

2. Sono Organi necessari del Corso:

a) il Coordinatore

b) il Collegio dei docenti.

### **Art. 12 Il coordinatore**

1. Il Coordinatore è un professore di ruolo o fuori ruolo che non sia coordinatore di altro Corso. Egli è eletto dal collegio dei docenti e nominato dal Rettore.

I regolamenti delle Scuole possono stabilire eventuali regole in ordine alla durata del mandato o ad altre incompatibilità.

2. Salvo ulteriori disposizioni dei regolamenti delle Scuole, il Coordinatore svolge in ogni caso le seguenti attività:

a) coordina le attività formative;

b) convoca e presiede il collegio dei docenti;

c) autorizza, sulla base di un programma, i dottorandi a svolgere attività didattiche e di ricerca fuori sede o all'estero per periodi non superiori a sei mesi;

d) presenta proposte in ordine all'acquisizione delle necessarie risorse finanziarie agli organi competenti;

e) propone al collegio dei docenti l'esclusione di docenti nei casi previsti dai regolamenti delle scuole.

## **Art. 13 Il collegio dei docenti**

1. Il Collegio dei docenti è composto da almeno dieci professori e ricercatori del settore o dei settori scientifici di riferimento. I regolamenti delle Scuole possono prevedere un numero minimo comunque superiore a dieci. Un docente può partecipare ad un solo Collegio di dottorato dell'Ateneo di Perugia.

2. Al collegio dei docenti possono partecipare, con voto consultivo, anche rappresentanti di soggetti pubblici o privati interessati al Corso, ovvero studiosi di elevata qualificazione scientifica.

3. Salvo ulteriori disposizioni dei regolamenti delle Scuole e del presente Regolamento, il collegio dei docenti svolge le seguenti attività:

a) programma l'attività di formazione complessiva dei dottorandi nel rispetto delle linee d'indirizzo deliberate dal consiglio della Scuola;

b) approva il programma specifico di formazione dei dottorandi, comprensivo del progetto di ricerca, e ne verifica lo stato di avanzamento ogni anno, non oltre il 31 ottobre, su relazione del dottorando accompagnata dal parere del tutore, al fine della prosecuzione del corso; sono fatte salve prove ulteriori eventualmente stabilite dalle Scuole; il dottorando che non superi la verifica annuale può essere ammesso alla prosecuzione del Corso con riserva, da sciogliersi entro il trimestre successivo, ovvero può essere dichiarato escluso dal corso;

d) autorizza la frequenza del corso ai dottorandi che svolgono attività lavorativa, previo accertamento della compatibilità della medesima con le attività del corso;

c) individua il numero dei posti in soprannumero, secondo le indicazioni della Scuola;

d) esprime parere sulle equipollenze dei titoli accademici conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione al Corso;

e) delibera in merito al riconoscimento di studi compiuti all'estero preventivamente autorizzati ed alla permanenza all'estero dei dottorandi per periodi superiori a sei mesi;

f) autorizza i dottorandi laureati in Medicina e Chirurgia, in possesso dell'abilitazione a svolgere attività assistenziale, purché chiaramente finalizzata agli obiettivi della ricerca oggetto del dottorato;

g) delibera sulla proposta di esclusione dei docenti dal collegio secondo quanto previsto dai regolamenti delle scuole;

h) individua i docenti da inserire nella commissione per l'accesso ai Corsi e per il conseguimento del titolo finale.

4. Salvo quanto previsto dalla precedente lett.g), il collegio delibera ogni altra modifica che riguarda la sua composizione, la cui efficacia è subordinata all'approvazione del Consiglio della Scuola.

## **Titolo III - Scuole di dottorato**

### **Art. 14 Denominazione ed autonomia**

1. Ciascuna Scuola deve avere una denominazione congrua alle sue finalità. Ciascun Corso può afferire ad una sola Scuola, sulla base di principi di omogeneità scientifica e didattica.

2. Le Scuole per la loro gestione amministrativo-contabile si avvalgono delle strutture di uno dei Dipartimenti interessati.

### **Art. 15 Istituzione**

1. La proposta d'istituzione di una Scuola è avanzata dai Consigli dei dipartimenti di afferenza dei corsi di dottorato interessati, sentiti i relativi Collegi Docenti, ove già esistenti.
2. Sulla proposta delibera il Senato Accademico, previa acquisizione del parere del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di valutazione per quanto di competenza. La Scuola è istituita con decreto rettorale.

### **Art. 16 Requisiti delle Scuole**

1. Ai fini dell'istituzione di una Scuola sono richiesti i seguenti requisiti:
  - a) denominazione coerente con le finalità;
  - b) articolazione in almeno tre Corsi istituiti o da istituire, ognuno dei quali deve rispondere ai requisiti di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
  - c) tematiche scientifiche sufficientemente ampie e riferite ai settori scientifici rappresentati nella Scuola;
  - d) disponibilità di adeguate risorse e strutture;
  - e) il regolamento della Scuola, nel quale s'individuino gli organi, i criteri della programmazione scientifica e didattica, i criteri per la valutazione all'accesso dei dottorandi.

### **Art. 17 Modifica e disattivazione**

1. Ogni modifica della Scuola è deliberata dal relativo Consiglio ed approvata dal Senato Accademico.
2. La Scuola è disattivata con delibera del Senato Accademico su proposta del Nucleo di valutazione avanzata nella relazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento o su proposta del Consiglio della Scuola interessata.

### **Art. 18 Organi della Scuola**

1. Il regolamento della Scuola individua i relativi organi.
2. Sono organi necessari della Scuola:
  - a) il direttore
  - b) il consiglio.

### **Art. 19 Il direttore**

1. Il direttore è un professore dell'Ateneo nominato dal Rettore su delibera del consiglio della Scuola, eventualmente convocato dal Decano dei Coordinatori. Egli dura in carica quattro anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
2. Il direttore designa tra i professori del consiglio della Scuola un vice-direttore, che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o d'impedimento.
3. Sono compiti del direttore:
  - a) rappresentare la Scuola;
  - b) convocare e presiedere il consiglio della Scuola;
  - c) inviare agli organi competenti le delibere del consiglio della Scuola;
  - d) dare esecuzione alle delibere del consiglio della Scuola;
  - e) presentare annualmente al consiglio una relazione sull'andamento della Scuola.

### **Art. 20 Il Consiglio della Scuola**

1. La composizione del consiglio è stabilita dal regolamento della Scuola.
2. In ogni caso sono membri del consiglio:

- a) il direttore della Scuola, che lo presiede;
  - b) i coordinatori dei Corsi.
3. Il consiglio si riunisce almeno tre volte ogni anno. Esso può essere convocato dal direttore o da un terzo dei suoi membri.
4. Salvo quanto ulteriormente disposto dal presente Regolamento e dai regolamenti delle Scuole, in ogni caso sono compiti del consiglio:
- a) eleggere il direttore;
  - b) individuare, anche su base pluriennale, le linee d'indirizzo per le attività di formazione della Scuola, anche con riferimento alle eventuali attività didattiche che ciascun dottorando può essere chiamato a compiere, nonché per la valutazione annuale dei dottorandi;
  - c) promuovere le attività culturali comuni ai diversi Corsi;
  - d) organizzare *stage* e tirocini;
  - e) formulare le richieste annuali per le borse di studio;
  - f) deliberare sull'istituzione ed il rinnovo dei Corsi ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del presente Regolamento;
  - g) attribuire ai vari Corsi le borse di studio;
  - h) approvare la relazione annuale sull'andamento della Scuola presentata dal direttore;
  - i) definire, per quanto di competenza, le procedure d'accesso ai corsi;
  - l) approvare richieste di finanziamento al Consiglio di amministrazione o a soggetti esterni.

## **Titolo IV - Funzionamento dei Corsi**

### **Art. 21 Diritti e doveri del dottorando**

1. I diritti ed i doveri del dottorando sono stabiliti dai regolamenti delle Scuole.
2. In ogni caso il dottorando ha diritto:
  - a) ad essere seguito da un tutore;
  - b) alla verifica annuale del suo progetto formativo e di ricerca;
  - c) alla sospensione della frequenza in caso di maternità o di grave malattia. Se la sospensione dura più di trenta giorni è sospesa anche l'erogazione della borsa, che verrà ripresa al termine della sospensione.
3. In ogni caso il dottorando ha il dovere:
  - a) di svolgere il programma formativo stabilito;
  - b) di non compiere attività incompatibili con la frequenza del Corso e comunque di rendere noto lo svolgimento di ogni ulteriore attività compiuta che potrebbe essere incompatibile con la frequenza del Corso;
  - c) di presentare al collegio dei docenti, al termine di ogni anno, la relazione sulle attività svolte e sullo stato di avanzamento della ricerca;
  - d) d'isciversi, se ammessi, all'anno successivo entro il 31 dicembre di ogni anno;
  - e) di non iscriversi contemporaneamente a più Corsi o ad una Scuola di specializzazione;
  - f) di presentare, al termine del Corso, una tesi di ricerca che giunga ad esprimere una valutazione personale sui temi trattati;
  - g) di versare i contributi di cui all'art. 28 del presente Regolamento
4. Il dottorando è escluso:
  - a) in caso di giudizio negativo del collegio dei docenti espresso a fine anno o per gravi inadempienze nell'attività di formazione;
  - b) in caso di svolgimento di attività incompatibili con la frequenza del Corso, fra le quali rientrano le prestazioni di lavoro non autorizzate dal collegio dei docenti;

- c) per assenze ingiustificate;
  - d) in caso di mancato pagamento dei contributi annuali.
5. L'esclusione è deliberata dal collegio dei docenti e disposta dal direttore della Scuola. L'interessato può appellarsi, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, al Senato Accademico che è tenuto a deliberare nei successivi sessanta giorni anche eventualmente per mezzo di una Commissione appositamente costituita.
6. L'esclusione comporta la revoca della borsa con l'obbligo di restituzione dei ratei già percepiti relativi all'anno per cui è stato emesso il provvedimento. In ogni caso il dottorando inadempiente non sarà ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo.

## **Art. 22 Accesso ai Corsi**

1. Possono accedere ai Corsi, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che siano in possesso di Laurea di secondo livello (Laurea specialistica, Laurea magistrale, Laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al DM 509/1999) o di analogo titolo accademico conseguito all'estero preventivamente riconosciuto equipollente dal Consiglio della Scuola interessata.
2. Il bando per l'ammissione è emanato dal Rettore, che ne cura l'invio al MIUR per la pubblicità tramite mezzi informatici e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il bando per ciascun Corso deve contenere:
  - a) la denominazione del dottorato;
  - b) il numero complessivo dei posti non inferiore a tre;
  - c) il numero e l'ammontare delle borse di studio, nonché la modalità della loro erogazione;
  - d) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;
  - e) la durata del Corso;
  - f) i diritti ed i doveri del dottorando;
  - g) le tematiche scientifiche coinvolte e le linee d'indirizzo della Scuola;
  - h) le modalità di svolgimento delle prove;
  - i) il termine per la presentazione della domanda.
4. Possono essere ammessi in soprannumero, in misura non superiore al totale dei posti, candidati idonei nella graduatoria generale di merito che fruiscono di assegni di ricerca ai sensi dell'art.51 della Legge 449/1997; possono essere altresì ammessi altri soprannumerari secondo le indicazioni del Consiglio della Scuola.

## **Art. 23 Prove di accesso**

1. I Consigli delle Scuole regolamentano le modalità delle prove d'accesso ai Corsi.
2. Se nulla è stabilito dalla Scuola interessata l'accesso avviene in base ad un concorso per titoli ed esami. Nella valutazione dei titoli sono da considerare: la tesi di laurea, le pubblicazioni, le esperienze professionali o altri titoli, le lettere di referenza di docenti italiani e stranieri. Gli esami consistono in una prova scritta ed un colloquio, intesi ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica nel settore o nei settori scientifici coinvolti nel Corso. La prova orale comprende anche la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere.

## **Art. 24 Commissione giudicatrice**

1. La commissione per l'accesso ai Corsi è nominata dal Rettore, sentito il collegio dei docenti interessato, che indica tre membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori

e ricercatori universitari di ruolo appartenenti al settore o ai settori scientifici cui il Corso si riferisce. Detta indicazione deve essere effettuata entro trenta giorni successivi alla scadenza del bando.

2. La commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.

3. Nel caso di Corsi istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

4. Il regolamento della Scuola può stabilire ipotesi d'incompatibilità a fare parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai corsi.

### **Art. 25 Lavori della commissione**

1. La commissione deve espletare i suoi lavori entro sessanta giorni dalla notifica della nomina, comunicando il calendario delle prove al Rettore almeno venticinque giorni prima del loro inizio. In ogni caso tutte le valutazioni per l'accesso ai Corsi devono essere concluse entro il 15 ottobre di ogni anno.

2. Gli atti della valutazione sono pubblici. Ai candidati è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento di ateneo in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso. Il Rettore può rinviare l'accesso al momento della conclusione della valutazione.

3. La commissione indica anche gli idonei in soprannumero, seguendo i criteri preventivamente definiti dal collegio dei docenti.

### **Art. 26 Svolgimento dei Corsi**

1. I Corsi iniziano con l'apertura dell'anno accademico.

2. Nel caso eccezionale che la valutazione per l'accesso si sia conclusa oltre il 15 ottobre, l'inizio del Corso può essere posticipato dal consiglio della Scuola comunque non oltre il 31 dicembre, su richiesta del collegio dei docenti interessato, da cui risulti che il programma del Corso per il primo anno è realizzabile anche nell'arco dei restanti mesi.

3. In caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 2), l'inizio del corso è differito all'anno accademico successivo.

### **Art. 27 Borse di studio**

1. L'importo delle borse non può essere inferiore a quanto determinato dall'art. 1, 1° comma, lett. a) L. 3 agosto 1998 n. 315 e successive modificazioni. Esso è aumentato del 50 per cento in caso di soggiorno all'estero.

2. Le borse sono assegnate dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine della graduatoria di merito. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi della normativa vigente.

3. Il numero di borse deve essere non inferiore alla metà dei dottorandi; in caso di numero dispari dei frequentanti, il numero delle borse è arrotondato per eccesso.

4. Ove un vincitore borsista, rinunci in corso d'anno alla borsa, questa verrà assegnata al primo vincitore non borsista, per la parte residua. Nel caso di borsa finanziata in base ad un accordo con soggetti pubblici e/o privati, in cui sia stato specificato un progetto di ricerca, il dottorando subentrante dovrà accettare di proseguire la ricerca finanziata. La rinuncia alla borsa s'intende definitiva, anche se il dottorando continua a frequentare il Corso.

5. L'assegnazione di una borsa per la frequenza di un Corso è di regola compatibile con altri redditi, nei limiti stabiliti dalla legge.

6. Se è ammesso al Corso un pubblico dipendente, il suo trattamento è quello previsto dalle leggi in materia.

7. La borsa è erogata per l'intera durata del Corso. Il pagamento avviene al massimo ogni bimestre.

8. Ove una o più borse attribuite al Corso non siano assegnate, esse, su richiesta del Consiglio della Scuola, possono essere utilizzate per la stessa Scuola nel successivo ciclo. L'eventuale importo residuo di una borsa, derivante da rinuncia od esclusione di un dottorando, che non sia stata assegnata ad altro dottorando non borsista, può essere utilizzato per aumentare i posti assegnati alla medesima Scuola nel ciclo successivo, qualora sia possibile integrare il residuo. In caso contrario l'importo residuo sarà comunque riassegnato l'anno successivo alla stessa Scuola.

### **Art. 28 Contributi per l'accesso**

1. Con decreto del Rettore, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione, vengono stabiliti i contributi per l'accesso e la frequenza dei Corsi, nonché il numero dei dottorandi esonerati dal pagamento dei contributi. I contributi sono graduati secondo i criteri ed i parametri di cui alla normativa nazionale dettante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari.

2. I dottorandi titolari di borse conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, 3° comma, L. 3 luglio 1998 n. 210 sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei Corsi, mentre sono tenuti al pagamento della tassa regionale, bollo virtuale e indennità di spese.

### **Art. 29 Conseguimento del titolo finale**

1. Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal Rettore e si consegue a seguito del superamento dell'esame finale, consistente nella discussione pubblica della tesi da tenersi entro il 28 febbraio di ogni anno. L'esame può essere ripetuto una sola volta, senza proroga della borsa di studio. La tesi può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti.

2. I candidati all'esame per il conseguimento del titolo devono presentare al Rettore l'istanza, entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di corso, depositando la tesi e la relazione di ammissione del collegio dei docenti. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il direttore della Scuola, su proposta del collegio dei docenti, ammette il candidato agli esami previsti per il ciclo successivo. A tal fine il candidato deve presentare domanda di proroga per la presentazione della tesi entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di Corso. La proroga concessa comporta il pagamento del contributo determinato dal Senato Accademico e non comporta oneri economici per l'Ateneo né la proroga dell'erogazione della borsa. Detta proroga non può essere concessa più di una volta.

### **Art. 30 Commissione giudicatrice per l'esame finale**

1. La commissione giudicatrice per l'esame finale è composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti ai settori scientifici a cui si riferisce il Corso. Almeno due membri devono appartenere ad Università, anche straniera, non partecipanti al Corso e non devono essere componenti del collegio dei docenti. La commissione può essere integrata da uno o più membri esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e/o private, anche straniera, secondo quanto stabilito nei Regolamenti delle Scuole.

2. Nel caso di Corsi istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste dagli accordi stessi.

3. La Commissione è nominata dal Rettore su indicazione del collegio dei docenti da effettuarsi nel rispetto di quanto sopra previsto entro il 31 ottobre. Oltre ai membri effettivi dovranno essere indicati anche due supplenti. Le eventuali dimissioni dei componenti della commissione devono essere adeguatamente motivate ed hanno effetto a seguito del loro accoglimento da parte del Rettore.

### **Art. 31 Lavori della Commissione giudicatrice**

1. La commissione deve comunicare al Rettore la data fissata per la discussione delle tesi almeno trenta giorni prima. Essa deve concludere i suoi lavori entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Scaduto detto termine senza la conclusione dei lavori, la commissione decade ed il Rettore nomina una nuova commissione con esclusione dei componenti decaduti.

2. L'Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione.

3. Successivamente al rilascio del titolo, l'Università cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

4. Gli accordi di cooperazione interuniversitari internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

### **Art. 32 Dottorato europeo**

1. L'Università favorisce la stipula di accordi con Università europee, aventi per oggetto la realizzazione di programmi che consentano l'acquisizione di un titolo riconosciuto a livello europeo.

2. A tal fine vanno garantite le seguenti condizioni:

a) la tesi dottorale dovrà essere approvata da almeno due docenti appartenenti a due Istituzioni d'istruzione superiore appartenenti a due Stati europei diversi dal Paese di origine del candidato;

b) almeno un membro della commissione giudicatrice deve appartenere ad un Paese europeo diverso dal Paese di origine del candidato;

c) almeno una parte della discussione della tesi deve avvenire in una lingua europea diversa da quella del Paese in cui viene presentato il dottorando;

d) parte della ricerca che fonda la tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno tre mesi in un Paese europeo diverso da quello del candidato.

### **Art. 33 Dottorati internazionali**

1. L'Università può partecipare a Corsi di dottorato internazionali sulla base di una convenzione. Le Università consorziate rilasciano il titolo congiunto di dottore di ricerca.

2. La proposta d'istituzione deve essere corredata della relativa convenzione, la quale regola:

a) le modalità di accesso al Corso;

b) le modalità di valutazione finale (criteri di nomina della commissione, di valutazione delle tesi, di indicazione della sede di discussione, ecc.), assicurando in ogni caso la presenza nella commissione giudicatrice dei rappresentanti di almeno due Università consorziate;

c) la disponibilità delle sedi consorziate ad ospitare gli iscritti per il periodo di almeno un anno, garantendo i servizi forniti ai propri dottorandi;

d) l'impegno delle Università consorziate a rilasciare il titolo congiunto di dottore di ricerca.

3. Spetta al collegio dei docenti determinare per ciascuno degli ammessi, le sedi universitarie presso cui svolgere l'attività formativa.

4. Il dottorando discute la tesi nella lingua concordata con il coordinatore.

#### **Art. 34 Dottorati in co-tutela di tesi**

1. Sono possibili accordi bilaterali con Università straniere aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi, consistente nell'elaborazione di tesi sotto la direzione congiunta di un docente del nostro ateneo e di un docente di altra Università. Detti accordi hanno la duplice finalità di facilitare la permanenza all'estero e di far conseguire un titolo di dottore di ricerca riconosciuto in entrambe le Università, a seguito di un unico esame finale.

2. Sulla base di tali accordi il programma di co-tutela è definito in una convenzione, nella quale si stabilisce:

a) che il dottorando, il quale abbia assolto agli oneri d'iscrizione presso l'Università di appartenenza è considerato regolarmente iscritto presso entrambe le Università parti dell'accordo;

b) l'ammontare degli oneri finanziari connessi alla mobilità del dottorando;

c) la ripartizione dei periodi di soggiorno presso ciascuna Università;

d) i criteri di composizione della commissione giudicatrice per l'esame finale, di cui faranno parte in numero paritetico rappresentanti scientifici dei due Stati.

3. Il candidato può scegliere presso quale delle due Università sostenere la discussione della tesi finale ed in quale lingua.

4. Le convenzioni sono sottoscritte per il nostro ateneo dal Rettore.